Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2007

che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (UE) 2015/1163 della Commissione del 15 luglio 2015	L 188	6	16.7.2015

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2007

che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Per effettuare un confronto diretto del prodotto interno lordo (PIL) in termini di volume tra gli Stati membri è essenziale che la Comunità disponga di Parità di Potere d'Acquisto (di seguito denominate «PPA») che eliminino le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri.

(2) Le PPA comunitarie devono essere calcolate applicando una metodologia armonizzata, conforme al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ([3]), che definisce un quadro per l'elaborazione dei conti nazionali negli Stati membri.

(3) Si incoraggiano gli Stati membri a fornire dati sulle PPA regionali.

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ([4]), le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune

([1]) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 45.
([2]) Posizione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2007.
([3]) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
([4]) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

▼B

delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ([1]). Il PIL pro capite di tali regioni, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento. In assenza di PPA regionali, si dovrebbe ricorrere alle PPA nazionali per redigere l'elenco delle regioni suscettibili di beneficiare dei Fondi strutturali. Le PPA nazionali possono essere utilizzate anche per determinare l'importo dei finanziamenti da attribuire a ciascuna regione.

(5) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

(6) L'articolo 1 dell'allegato XI dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ([2]) (di seguito denominato «statuto dei funzionari») stabilisce che ai fini dell'esame previsto all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari, la Commissione (Eurostat) compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles e certi luoghi negli Stati membri e sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

(7) La Commissione (Eurostat) sta già raccogliendo volontariamente, ogni anno, informazioni di base sulle PPA fornite dagli Stati membri, un'attività che è divenuta una prassi consolidata negli Stati membri. Occorre tuttavia un quadro giuridico per assicurare lo sviluppo, la produzione e la divulgazione sostenibili delle PPA.

(8) Occorre mantenere l'attuale prassi di fornire regolarmente i risultati preliminari, onde garantire la disponibilità dei dati più recenti possibile.

(9) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]).

([1]) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).
([2]) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 6).
([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

▼B

(10) In particolare, la Commissione ha il potere di adattare le definizioni, di adeguare le posizioni di base dell'allegato II e di definire i criteri di qualità. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, o integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle PPA, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12) Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [1] è stato consultato conformemente all'articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di fissare norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle PPA, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Le informazioni di base da fornire sono costituite dai dati necessari per calcolare le PPA e garantirne la qualità.

Tali informazioni di base includono prezzi, ponderazioni della spesa del PIL e altri dati specificati all'allegato I.

La frequenza minima di raccolta dei dati figura nell'allegato I. Una raccolta di dati più frequente è effettuata soltanto in circostanze eccezionali di cui sia dato conto.

2. Le PPA sono calcolate con riferimento ai prezzi medi annui nazionali di beni e servizi, utilizzando le informazioni di base relative al territorio economico degli Stati membri come stabilito dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito denominato «SEC 95»).

[1] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

▼B

3. Le PPA sono calcolate conformemente alle posizioni di base che figurano all'allegato II, in modo coerente con le connesse classificazioni del PIL definite nel regolamento (CE) n. 2223/96.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «Parità di Potere d'Acquisto» («PPA»): i deflatori spaziali e i convertitori valutari che annullano gli effetti delle differenze di livello dei prezzi tra gli Stati membri, consentendo comparazioni in termini di volume tra le componenti del PIL, nonché confronti tra i livelli dei prezzi;

b) «Standard di Potere d'Acquisto» («SPA»): l'unità monetaria comune fittizia di riferimento utilizzata nell'Unione europea per esprimere il volume degli aggregati economici allo scopo di effettuare confronti nello spazio, in modo da eliminare le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri;

c) «prezzi»: i prezzi di acquisto pagati dal consumatore finale;

d) «ponderazioni della spesa»: le quote delle componenti della spesa nel PIL a prezzi correnti;

e) «posizione di base»: il più basso livello di aggregazione di voci nella ripartizione del PIL per il quale vengono calcolate le parità;

f) «voci»: beni o servizi definiti con precisione ai fini della rilevazione dei prezzi;

g) «fitti effettivi e fitti imputati»: i fitti effettivi e i fitti imputati nelle accezioni loro attribuite nel regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione ([1]);

h) «redditi da lavoro dipendente»: i redditi da lavoro dipendente nell'accezione loro attribuita nel regolamento (CE) n. 2223/96;

i) «fattori di aggiustamento temporale»: i fattori utilizzati per adeguare i prezzi medi ottenuti al momento dell'indagine ai prezzi medi annuali;

([1]) Regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).

▼B

j) «fattori di aggiustamento spaziale»: i fattori utilizzati per adeguare i prezzi medi ottenuti in una o più località del territorio economico di uno Stato membro ai prezzi medi nazionali;

k) «voci rappresentative»: le voci di spesa sui mercati nazionali che — in termini di spesa relativa totale nell'ambito di una posizione di base — figurano tra le più importanti o sono considerate come le più importanti;

l) «indicatori di rappresentatività»: i contrassegni o gli altri indicatori che segnalano le voci selezionate dagli Stati membri come rappresentative;

m) «equi-rappresentatività»: la proprietà richiesta per la composizione dell'elenco delle voci di una posizione di base secondo la quale ciascuno Stato membro è in grado di rilevare il prezzo di quel numero di prodotti rappresentativi che è compatibile con l'eterogeneità dei prodotti e dei livelli dei prezzi inclusi nella posizione di base e la sua spesa per la posizione di base;

n) «transitività»: la proprietà secondo la quale un confronto diretto tra due Stati membri qualsiasi produce lo stesso risultato di un confronto indiretto attraverso un qualsiasi altro Stato membro;

o) «errore»: l'uso di informazioni di base non corrette o un'applicazione inadeguata della procedura di calcolo;

p) «anno di riferimento»: l'anno civile cui si riferiscono determinati risultati annuali;

q) «fissità»: il mantenimento delle PPA calcolate per il primo gruppo di Stati membri, nei casi in cui i risultati sono calcolati originariamente per un gruppo di Stati membri e successivamente per un più ampio gruppo di Stati membri.

Articolo 4

Ruoli e competenze

1. La Commissione (Eurostat) ha il compito di:

a) coordinare la fornitura delle informazioni di base;

b) calcolare e pubblicare le PPA;

c) garantire la qualità delle PPA conformemente all'articolo 7;

d) sviluppare e divulgare la metodologia, previa consultazione degli Stati membri;

▼B

e) garantire che gli Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni sui risultati delle PPA prima della loro pubblicazione e che sia debitamente tenuto conto di tali osservazioni;

f) redigere e divulgare il manuale metodologico di cui all'allegato I, punto 1.1.

2. Gli Stati membri forniscono le informazioni di base seguendo la procedura di cui all'allegato I.

Una volta completato il processo di convalida dei dati, conformemente a quanto dispone l'allegato I, punto 5.2, gli Stati membri approvano per iscritto i risultati delle indagini di cui sono responsabili, entro un periodo massimo di un mese.

Gli Stati membri approvano la metodologia di rilevazione dei dati e verificano l'attendibilità di questi ultimi, inclusi gli elementi delle informazioni di base forniti dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 5

Trasmissione delle informazioni di base

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni di base di cui all'allegato I conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione dei dati.

2. Le informazioni di base di cui all'allegato I vengono trasmesse rispettando il formato tecnico e le scadenze precisati in tale allegato.

3. Nei casi in cui elementi delle informazioni di base sono trasmessi agli Stati membri dalla Commissione (Eurostat), quest'ultima trasmette una dichiarazione metodologica al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una verifica dell'attendibilità dei dati.

Articolo 6

Unità statistiche

1. Le informazioni di base di cui all'allegato I sono raccolte presso le unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio ([1]) o altre fonti suscettibili di fornire dati che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'allegato I, punto 5.1. All'atto di trasmettere i dati, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tipologia dell'unità o della fonte statistica.

([1]) Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

▼B

2. Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a fornire dati o a collaborare alla loro raccolta devono consentire l'osservazione dei prezzi effettivamente praticati e fornire informazioni veritiere e complete al momento in cui vengono richieste.

Articolo 7

Criteri e controllo della qualità

1. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo della qualità basato su relazioni e valutazioni, come specificato all'allegato I, punto 5.3.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità delle informazioni di base elencate nell'allegato I.

Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione (Eurostat) i dettagli e le ragioni delle eventuali successive modifiche apportate ai metodi applicati o dell'eventuale divergenza dal manuale metodologico di cui all'allegato I.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità delle indagini di cui sono responsabili, come previsto nell'allegato I, sezione 5.

4. I criteri comuni su cui si basa il controllo di qualità e la struttura delle relazioni sulla qualità, come specificato all'allegato I, punto 5.3, sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Frequenza

La Commissione (Eurostat) calcola le PPA per ciascun anno civile.

Articolo 9

Diffusione

1. La Commissione (Eurostat) pubblica i risultati annuali definitivi entro 36 mesi dal termine dell'anno di riferimento.

Per la pubblicazione la Commissione (Eurostat) si basa sui dati messi a sua disposizione almeno tre mesi prima della data di pubblicazione.

Il presente paragrafo non pregiudica la facoltà della Commissione (Eurostat) di pubblicare risultati preliminari prima che siano trascorsi 36 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. La Commissione (Eurostat) rende tali risultati pubblicamente accessibili, anche inserendoli sul suo sito Web.

▼B

2. Per ciascuno Stato membro la Commissione (Eurostat) pubblica a livello aggregato come minimo i seguenti risultati:

a) PPA a livello di PIL;

b) PPA per la spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali;

c) indici del livello dei prezzi in rapporto alla media comunitaria;

d) PIL, spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali, nonché i corrispondenti dati pro capite in PPA.

3. Se i risultati sono calcolati per un gruppo di paesi più ampio, le PPA degli Stati membri devono comunque essere mantenute invariate in conformità del principio di fissità.

4. Di norma le PPA definitive pubblicate non vengono rivedute.

Nel caso di errori come quelli cui si riferisce la sezione 10 dell'allegato I i risultati corretti sono pubblicati conformemente alla procedura contemplata in tale sezione.

Si procede a revisioni generali eccezionali se, a causa di modifiche ai concetti alla base del SEC 95 che influiscono sui risultati delle PPA, l'indice di volume del PIL per qualunque Stato membro cambia in misura superiore a un punto percentuale.

Articolo 10

Coefficienti correttori

Gli Stati membri non sono tenuti a svolgere indagini unicamente allo scopo di fissare i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti della Comunità conformemente allo statuto dei funzionari.

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼B

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Misure d'attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, incluse quelle necessarie a tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate — a condizione che non comportino un aumento esagerato dei costi per gli Stati membri — a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. Le seguenti misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

a) la definizione di un insieme di norme minime volte ad assicurare la sostanziale comparabilità e rappresentatività dei dati, come specificato ai punti 5.1 e 5.2 dell'allegato I;

b) la definizione di prescrizioni specifiche in relazione alla metodologia da utilizzare, come specificato all'allegato I;

c) la fissazione e l'adeguamento delle descrizioni particolareggiate del contenuto delle posizioni di base, a condizione che rimangano compatibili con il SEC 95 o con qualsiasi sistema successivo.

3. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3:

a) l'adeguamento delle definizioni;

b) l'adeguamento dell'elenco delle posizioni di base (come specificato nell'allegato II);

c) la definizione dei criteri di qualità e della struttura delle relazioni sulla qualità, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

Articolo 13

Finanziamento

1. Gli Stati membri ricevono dalla Commissione un contributo finanziario pari a non oltre il 70 % dei costi ammissibili ai sensi della normativa della Commissione in materia di sovvenzioni.

▼B

2. L'importo di detto contributo finanziario è stabilito nell'ambito delle procedure annuali di bilancio dell'Unione europea. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti disponibili ogni anno.

Articolo 14

Revisione e relazione

Le disposizioni del presente regolamento sono rivedute cinque anni dopo l'entrata in vigore dello stesso. Se del caso, sono rivedute sulla base di una relazione della Commissione e di una proposta presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

METODOLOGIA

1. MANUALE METODOLOGICO E PROGRAMMA DI LAVORO

1.1. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione (Eurostat) predisporrà un manuale metodologico che descrive i metodi utilizzati nelle varie fasi di calcolo delle PPA, compresi i metodi per la stima delle informazioni di base e delle parità mancanti. Il manuale metodologico sarà sottoposto a revisione in caso di cambiamenti significativi della metodologia. Esso può introdurre nuovi metodi nell'intento di migliorare la qualità dei dati, ridurre i costi o alleggerire gli oneri a carico dei fornitori di dati.

1.2. Ogni anno entro il 30 novembre la Commissione (Eurostat), previa consultazione degli Stati membri, definirà un programma di lavoro annuale per l'anno civile successivo, che precisa il calendario per la specificazione e per la fornitura delle informazioni di base richieste per tale anno.

1.3. Il programma di lavoro annuale stabilirà il formato per la fornitura dei dati da parte degli Stati membri e tutte le altre azioni necessarie per effettuare il calcolo e la pubblicazione delle PPA.

1.4. Le informazioni di base fornite ai sensi del punto 1.2 possono essere rivedute, ma i risultati per l'anno di riferimento saranno calcolati utilizzando le informazioni disponibili secondo il calendario precisato all'articolo 9. Se le informazioni sono incomplete o non sono disponibili alla data prevista, la Commissione (Eurostat) procederà ad una stima delle informazioni di base mancanti.

1.5. Qualora uno Stato membro ometta di fornire informazioni di base esaurienti, esso sarà tenuto a precisare le ragioni per cui tali informazioni sono incomplete, quando fornirà informazioni esaurienti o, se del caso, il motivo per cui le informazioni esaurienti non possono essere fornite.

2. INFORMAZIONI DI BASE

2.1. **Voci delle informazioni di base**

Ai fini del presente regolamento, le informazioni di base di cui agli articoli 2 e 4 e la frequenza minima della fornitura di nuovi dati saranno così costituite e fornite:

Informazioni di base	Frequenza minima
Ponderazioni della spesa del PIL ([1])	Annuale
Fitti effettivi e imputati ([2])	Annuale
Redditi da lavoro dipendente	Annuale
Fattori di aggiustamento temporale	Annuale
Prezzi dei beni di consumo e servizi e relativi indicatori di rappresentatività	3 anni ([3])

▼B

Informazioni di base	Frequenza minima
Prezzi dei beni strumentali	3 anni
Prezzi dei progetti edilizi	3 anni
Fattori di aggiustamento spaziale	6 anni

([1]) Tali ponderazioni sono coerenti con il livello minimo degli aggregati disponibili dai conti nazionali. Se l'informazione richiesta non è disponibile, lo Stato membro può fornire le migliori stime per le posizioni mancanti.
([2]) Il metodo quantitativo dello stock di alloggi, così come descritto nel manuale metodologico, può essere utilizzato al posto del metodobasato sui prezzi nei casi in cui i canoni di affitto effettivi non siano disponibili o risultino statisticamente inaffidabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1722/2005.
([3]) La frequenza minima si riferisce alla fornitura di dati per un determinato gruppo di prodotti, in rapporto al ciclo continuo delle indagini.

2.2. **Procedura per ottenere le informazioni di base**

Tenuto conto del parere degli Stati membri, la Commissione (Eurostat) stabilirà le fonti e i fornitori di dati cui ricorrere per ciascuna delle precedenti voci delle informazioni di base. Se la Commissione (Eurostat) ottiene le informazioni di base da un fornitore di dati diverso da uno Stato membro, quest'ultimo sarà esonerato dagli obblighi previsti ai successivi punti da 5.1.4 a 5.1.13.

3. PREZZI MEDI NAZIONALI

3.1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, la rilevazione dei dati può essere limitata a una o più località entro il territorio economico. Tali dati possono essere utilizzati per il calcolo delle PPA, a condizione che siano accompagnati da idonei fattori di aggiustamento spaziale. Tali fattori di aggiustamento spaziale saranno impiegati per adeguare i dati delle indagini nelle località rilevanti ai dati rappresentativi della media nazionale.

3.2. I fattori di aggiustamento spaziale saranno forniti a livello di posizioni di base e non risaliranno a più di sei anni prima rispetto al periodo di riferimento dell'indagine.

4. PREZZI MEDI ANNUALI

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, la rilevazione dei dati può essere limitata ad uno specifico periodo di tempo. Tali dati possono essere utilizzati per il calcolo delle PPA, a condizione che siano accompagnati da idonei fattori di aggiustamento temporale. Tali fattori di aggiustamento temporale saranno impiegati per adeguare i dati dell'indagine in tale periodo ai dati rappresentativi della media annuale.

5. QUALITÀ

5.1. **Norme minime per le informazioni di base**

5.1.1. L'elenco delle voci di cui vanno rilevati i prezzi sarà composto in modo tale da comprendere quelle voci le cui specificazioni garantiscono la comparabilità tra i paesi.

▼B

5.1.2. L'elenco delle voci di cui vanno rilevati i prezzi sarà composto in modo tale che ogni Stato membro possa indicare almeno una voce rappresentativa, il cui prezzo può essere rilevato in almeno un altro paese per ciascuna posizione di base.

5.1.3. La composizione dell'elenco delle voci sarà tale da realizzare il massimo livello possibile di equi rappresentatività, in modo che ogni paese debba rilevare il prezzo di almeno una voce rappresentativa per ciascuna posizione di base e che il prezzo di tale voce rappresentativa sia rilevato da almeno un altro paese.

5.1.4. Ogni Stato membro rileverà le quotazioni di prezzo conformemente alle specificazioni che figurano nell'elenco delle voci.

5.1.5. Ogni Stato membro rileverà il prezzo di un numero sufficiente di voci disponibili sul suo mercato nell'ambito di ciascuna posizione di base, anche se esse non possono essere ritenute rappresentative di tale posizione.

5.1.6. Ogni Stato membro comunicherà il prezzo di almeno una voce rappresentativa nell'ambito di ciascuna posizione di base. Le voci rappresentative saranno segnalate da un indicatore di rappresentatività.

5.1.7. Ogni Stato membro eseguirà un numero sufficiente di rilevazioni di prezzo per ciascuna voce, al fine di garantire un prezzo medio attendibile, tenendo conto della struttura del mercato.

5.1.8. La selezione dei tipi di punto vendita sarà effettuata in modo da rispecchiare correttamente la struttura interna dei consumi relativa al prodotto in questione nello Stato membro.

5.1.9. La selezione dei punti vendita in una località sarà effettuata in modo da rispecchiare correttamente la struttura dei consumi dei residenti nella località e la disponibilità delle voci.

5.1.10. Ogni Stato membro trasmetterà alla Commissione (Eurostat) dati sui redditi da lavoro dipendente per determinate professioni con riguardo al settore amministrazioni pubbliche (S.13) quale è definito nel SEC 95.

5.1.11. Ogni Stato membro trasmetterà alla Commissione (Eurostat) fattori di aggiustamento temporale che consentano di calcolare le PPA a partire da prezzi rilevati in un periodo specifico che rappresentino correttamente il livello medio annuo dei prezzi.

5.1.12. Ogni Stato membro trasmetterà alla Commissione (Eurostat) fattori di aggiustamento spaziale che consentano di calcolare le PPA a partire da prezzi rilevati in località specifiche che rappresentino correttamente il livello medio nazionale dei prezzi.

5.1.13. Ogni Stato membro trasmetterà alla Commissione (Eurostat) ponderazioni relative a tutte le posizioni di base riportate all'allegato II che rispecchino la struttura della spesa nello Stato membro nell'anno di riferimento.

▼B

5.2. **Norme minime per la convalida dei risultati dell'indagine sui prezzi**

5.2.1. Prima di trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) ogni Stato membro ne verificherà la validità basandosi:

— sui prezzi massimi e minimi,

— sul prezzo medio e sul coefficiente di variazione,

— sul numero delle voci per cui sono stati rilevati prezzi per ciascuna posizione di base,

— sul numero delle voci rappresentative di cui sono stati rilevati prezzi per ciascuna posizione di base,

— sul numero delle quotazioni di prezzo rilevate per ciascuna voce.

5.2.2. La Commissione (Eurostat) fornirà agli Stati membri uno strumento elettronico contenente gli algoritmi necessari ai fini elencati al punto 5.2.1.

5.2.3. Prima di rendere definitivi i risultati dell'indagine, la Commissione (Eurostat) ne verificherà la validità insieme agli Stati membri, mediante indicatori che comprendono:

per ogni posizione di base:

— il numero delle voci per cui ciascun paese ha rilevato prezzi;

— il numero delle voci cui ciascun paese ha attribuito un indicatore di rappresentatività;

— l'indice del livello dei prezzi;

— i risultati della precedente indagine relativa alla stessa posizione di base;

— gli indici del livello dei prezzi espressi in PPA per ciascun paese;

per ogni voce:

— il numero delle quotazioni di prezzo rilevate da ciascun paese;

— i coefficienti di variazione:

i) dei prezzi medi espressi in monete nazionali;

ii) degli indici del livello dei prezzi espressi in PPA;

iii) degli indici del livello dei prezzi espressi in PPA per ciascun paese.

▼B

5.2.4. Prima di rendere definitivi i risultati delle PPA a livello aggregato, la Commissione (Eurostat) ne verificherà la validità mediante indicatori che comprendono:

a livello di PIL totale e dei suoi principali aggregati:

— la coerenza delle ponderazioni della spesa del PIL e delle stime demografiche con i dati pubblicati;

— il confronto tra gli attuali dati relativi agli indici di volume pro capite e quelli precedenti;

— il confronto tra gli attuali dati relativi agli indici del livello dei prezzi e quelli precedenti;

a livello di ogni posizione di base:

— il confronto tra gli attuali dati relativi alla struttura di ponderazione del PIL e quelli precedenti;

— stime dei dati mancanti, se del caso.

5.3. **Relazioni e valutazione**

5.3.1. Ogni Stato membro conserverà la documentazione che descrive in modo esauriente le modalità con cui il presente regolamento è stato applicato. Tale documentazione sarà accessibile alla Commissione (Eurostat) e agli altri Stati membri.

5.3.2. L'elaborazione delle PPA da parte di ogni Stato membro sarà valutata dalla Commissione (Eurostat) almeno una volta ogni sei anni. Tale valutazione, programmata annualmente e inclusa nel programma di lavoro annuale, ne verificherà la conformità al presente regolamento. La Commissione (Eurostat) redigerà, sulla base di tale valutazione, una relazione resa pubblicamente accessibile, anche sul suo sito Web.

5.3.3. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, subito dopo ciascuna indagine sui prezzi al consumo gli Stati membri responsabili presenteranno alla Commissione (Eurostat) una relazione informativa sulle modalità di svolgimento dell'indagine. La Commissione (Eurostat) fornirà ad ogni Stato membro una sintesi di tali relazioni.

6. MODALITÁ DELLE INDAGINI SUI PREZZI AL CONSUMO

6.1. Gli Stati membri eseguiranno le indagini sui prezzi conformemente al programma di lavoro.

6.2. Per ogni indagine la Commissione (Eurostat) predisporrà, basandosi sulle proposte formulate da ogni Stato membro per ciascuna posizione di base, l'elenco delle voci da rilevare.

6.3. Insieme all'elenco delle voci, la Commissione (Eurostat) fornirà una traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea di tutte le specificazioni che figurano in ciascun elenco delle voci dell'indagine.

▼B

7. MODALITA DI CALCOLO

7.1. **Calcolo delle parità bilaterali a livello di posizioni di base**

a) Il calcolo delle parità multilaterali Èltetò-Köves-Szulc (di seguito denominate «EKS») a livello di posizioni di base si fonderà su una matrice delle parità bilaterali per ciascuna coppia di paesi partecipanti.

b) Il calcolo delle parità bilaterali sarà eseguito facendo riferimento ai prezzi rilevati per le voci di cui si tratta e ai corrispondenti indicatori di rappresentatività.

c) Il prezzo medio di ciascuna voce sarà calcolato come semplice media aritmetica delle quotazioni di prezzo rilevate per tale voce.

d) Se necessario, il prezzo medio annuo nazionale sarà calcolato sulla base del prezzo medio ricavato dall'indagine utilizzando idonei fattori di aggiustamento spaziale e temporale.

e) Se possibile, i rapporti dei prezzi medi aggiustati saranno quindi calcolati per le voci e le coppie dei paesi partecipanti, insieme al loro inverso.

f) Saranno quindi calcolate, se possibile, PPA per tutte le coppie di paesi partecipanti per la posizione di base. Per ciascuna coppia di paesi partecipanti le PPA saranno calcolate come la media geometrica ponderata:

— della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative di entrambi i paesi;

— della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative del primo paese ma non del secondo paese;

— della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative del secondo paese ma non del primo paese,

utilizzando ponderazioni che riflettono la rappresentatività relativa di tutte le voci per le quali sono rilevati prezzi da entrambi i paesi.

7.2. **Stima delle parità bilaterali mancanti**

Se per una qualsiasi posizione di base non si possono calcolare PPA bilaterali, le parità bilaterali mancanti saranno stimate, se possibile, utilizzando la procedura standard della media geometrica delle parità indirette ottenute attraverso paesi terzi. Se, dopo tale processo di stima, nella matrice delle PPA bilaterali per una posizione di base dovessero ancora mancare alcuni valori, per i paesi per cui mancano le parità bilaterali il calcolo delle parità multilaterali EKS risulterà impossibile. In tal caso la Commissione (Eurostat) procederà alla stima delle parità EKS mancanti, utilizzando parità di riferimento di un'analoga posizione di base o qualsiasi altro idoneo metodo di stima.

▼B

7.3. **Calcolo delle parità bilaterali a livello aggregato**

a) Le parità bilaterali ad uno specifico livello di aggregazione dei conti nazionali saranno calcolate mediante le parità EKS (si veda il punto 7.4) e le ponderazioni della spesa del PIL per le posizioni di base di cui si tratta.

b) Una parità di tipo Laspeyres sarà quindi calcolata per il livello prescelto di aggregazione sotto forma di media aritmetica delle parità per le posizioni di base in questione, ponderata con i rapporti percentuali (o valori nominali) del secondo paese di ogni coppia di paesi partecipanti.

c) Una parità di tipo Paasche sarà quindi calcolata per il livello prescelto di aggregazione sotto forma di media armonica delle parità per le posizioni di base di cui si tratta, ponderata con i rapporti percentuali (o valori nominali) del primo paese di ogni coppia di paesi partecipanti.

d) Una parità di tipo Fisher sarà quindi calcolata per il livello prescelto di aggregazione sotto forma di media geometrica delle parità di tipo Laspeyres e di tipo Paasche definite per ogni coppia di paesi partecipanti.

7.4. **Calcolo delle PPA transitive multilaterali**

Le parità transitive multilaterali saranno calcolate a livello di posizione di base o a qualsiasi livello aggregato per mezzo della procedura «EKS», che si fonda su una matrice completa di parità di tipo Fisher tra ciascuna coppia di paesi partecipanti, nel modo seguente:

$$_tEKS_s = \left(\prod_{i=1}^{z} \frac{_tF_i}{_sF_i} \right)^{\frac{1}{z}}, \forall_{t,s}$$

in cui: *tEKSs* rappresenta la parità EKS tra il paese s e il paese t;

tFs rappresenta la parità di tipo Fisher tra il paese s e il paese t;

z rappresenta il numero dei paesi partecipanti.

8. TRASMISSIONE

8.1. La Commissione (Eurostat) fornirà agli Stati membri i modelli (il supporto informatico) per la trasmissione elettronica delle informazioni di base necessarie a calcolare le PPA.

8.2. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione (Eurostat) le informazioni di base conformemente a tali modelli.

9. PUBBLICAZIONE

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione (Eurostat), previa consultazione degli Stati membri, può pubblicare i risultati a un livello più dettagliato.

10. CORREZIONI

10.1. Quando uno Stato membro rileva un errore, immediatamente e di propria iniziativa trasmetterà alla Commissione (Eurostat) le informazioni di base corrette. Ogni Stato membro informerà inoltre la Commissione (Eurostat) nel caso in cui sospetti una applicazione inadeguata della procedura di calcolo.

▼B

10.2. La Commissione (Eurostat), se accerta che è stato commesso un errore da parte di uno Stato membro o da parte sua, ne informerà gli Stati membri ed entro un mese procederà a ricalcolare le PPA.

10.3. Se gli errori evidenziati comportano una modifica di almeno lo 0,5 % del livello del PIL pro capite espresso in PPA di uno Stato membro, la Commissione (Eurostat) pubblicherà quanto prima una correzione, salvo che gli errori vengano rilevati più di tre mesi dopo la pubblicazione dei risultati.

10.4. Se si è verificato un errore, l'ente responsabile adotterà i provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi di tale evenienza.

10.5. Le revisioni delle ponderazioni della spesa del PIL o delle stime demografiche effettuate più di 33 mesi dopo la fine dell'anno di riferimento non richiedono una correzione dei risultati delle PPA.

▼B

ALLEGATO II

▼M1

Posizioni di base ai sensi dell'articolo 3, lettera e)

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	SPESA PER CONSUMI INDIVIDUALI DELLE FAMIGLIE				
	Prodotti alimentari e bevande analcoliche				
	Prodotti alimentari				
	Pane e cereali				
1	Riso	01.1.1.1			
2	Farina e altri cereali	01.1.1.2			
3	Pane	01.1.1.3			
4	Altri prodotti di panetteria	01.1.1.4			
5	Pizza e quiche	01.1.1.5			
6	Pasta e couscous	01.1.1.6			
7	Cereali per colazione	01.1.1.7			
8	Altri prodotti a base di cereali	01.1.1.8			
	Carni				
9	Carne bovina	01.1.2.1			
10	Carne suina	01.1.2.2			
11	Carne ovina e caprina	01.1.2.3			
12	Pollame	01.1.2.4			
13	Altre carni	01.1.2.5			
14	Frattaglie commestibili	01.1.2.6			
15	Carne essiccata, salata o affumicata	01.1.2.7			
16	Altre preparazioni a base di carne	01.1.2.8			
	Pesci e prodotti ittici				
17	Pesce fresco o refrigerato	01.1.3.1			
18	Pesce surgelato	01.1.3.2			
19	Frutti di mare freschi o refrigerati	01.1.3.3			
20	Frutti di mare surgelati	01.1.3.4			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
21	Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati	01.1.3.5			
22	Altre preparazioni a base di pesci e frutti di mare conservati o lavorati	01.1.3.6			
	Latte, formaggi e uova				
23	Latte fresco intero	01.1.4.1			
24	Latte fresco a basso contenuto di grassi	01.1.4.2			
25	Latte conservato	01.1.4.3			
26	Yogurt	01.1.4.4			
27	Formaggi e latticini	01.1.4.5			
28	Altri prodotti a base di latte	01.1.4.6			
29	Uova	01.1.4.7			
	Oli e grassi				
30	Burro	01.1.5.1			
31	Margarina e altri grassi vegetali	01.1.5.2			
32	Olio di oliva	01.1.5.3			
33	Altri oli alimentari	01.1.5.4			
34	Altri grassi animali alimentari	01.1.5.5			
	Frutta				
35	Frutta fresca o refrigerata	01.1.6.1			
36	Frutta surgelata	01.1.6.2			
37	Frutta secca e frutta con guscio	01.1.6.3			
38	Conserve di frutta e prodotti a base di frutta	01.1.6.4			
	Verdure				
39	Verdure fresche o refrigerate (escl. patate e altri tuberi)	01.1.7.1			
40	Verdure surgelate (escl. patate e altri tuberi)	01.1.7.2			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
41	Verdure secche, altre verdure conservate o trasformate	01.1.7.3			
42	Patate	01.1.7.4			
43	Patatine fritte	01.1.7.5			
44	Altri tuberi e prodotti a base di tuberi	01.1.7.6			
	Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi				
45	Zucchero	01.1.8.1			
46	Confetture, marmellate e miele	01.1.8.2			
47	Cioccolato	01.1.8.3			
48	Confetteria	01.1.8.4			
49	Gelati e ghiaccioli commestibili	01.1.8.5			
50	Surrogati artificiali dello zucchero	01.1.8.6			
	Prodotti alimentari n.c.a.				
51	Salse, condimenti	01.1.9.1			
52	Sale, spezie ed erbe aromatiche	01.1.9.2			
53	Alimenti per bambini	01.1.9.3			
54	Piatti pronti	01.1.9.4			
55	Altri prodotti alimentari n.c.a.	01.1.9.9			
	Bevande analcoliche				
	Caffè, tè e cacao				
56	Caffè	01.2.1.1			
57	Tè	01.2.1.2			
58	Cacao e cioccolato in polvere	01.2.1.3			
	Acque minerali, bibite analcoliche, succhi di frutta e di verdura				
59	Acque minerali o di sorgente	01.2.2.1			
60	Bibite analcoliche	01.2.2.2			
61	Succhi di frutta e di verdura	01.2.2.3			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti				
	Bevande alcoliche				
	Alcolici				
62	Alcolici	02.1.1.0			
	Vini				
63	Vini	02.1.2.0			
	Birre				
64	Birre	02.1.3.0			
	Tabacchi				
	Tabacchi				
65	Tabacchi	02.2.0.0			
	Sostanze stupefacenti				
	Sostanze stupefacenti				
66	Sostanze stupefacenti	02.3.0.0			
	Abbigliamento e calzature				
	Abbigliamento				
	Tessuti				
67	Tessuti	03.1.1.0			
	Indumenti				
68	Indumenti per uomo	03.1.2.1			
69	Indumenti per donna	03.1.2.2			
70	Indumenti per neonato (0-2 anni) e bambino (3-13 anni)	03.1.2.3			
	Altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento				
71	Altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento	03.1.3.0			
	Pulizia, riparazione e noleggio di abiti				
72	Pulizia, riparazione e noleggio di abiti	03.1.4.0			

▼M1

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Calzature				
	Scarpe e altre calzature				
73	Calzature per uomo	03.2.1.1			
74	Calzature per donna	03.2.1.2			
75	Calzature per neonato e per bambino	03.2.1.3			
	Riparazione e noleggio di calzature				
76	Riparazione e noleggio di calzature	03.2.2.0			
	Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili				
	Fitti effettivi per l'abitazione				
	Fitti effettivi per l'abitazione				
77	Fitti effettivi per l'abitazione	04.1.0.0			
	Fitti figurativi per l'abitazione				
	Fitti figurativi per l'abitazione				
78	Fitti figurativi per l'abitazione	04.2.0.0			
	Manutenzione e riparazione della casa				
	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa				
79	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	04.3.1.0			
	Servizi per la riparazione e la manutenzione della casa				
80	Servizi per la riparazione e la manutenzione della casa	04.3.2.0			
	Fornitura di acqua e servizi vari connessi all'abitazione				
	Fornitura di acqua				
81	Fornitura di acqua	04.4.1.0			
	Raccolta dei rifiuti				
82	Raccolta dei rifiuti	04.4.2.0			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Raccolta delle acque di scarico				
83	Raccolta delle acque di scarico	04.4.3.0			
	Altri servizi per l'abitazione n.c.a.				
84	Altri servizi per l'abitazione n.c.a.	04.4.4.0			
	Energia elettrica, gas e altri combustibili				
	Energia elettrica				
85	Energia elettrica	04.5.1.0			
	Gas				
86	Gas di città e gas naturale	04.5.2.1			
87	Idrocarburi liquefatti (butano, propano ecc.).	04.5.2.2			
	Combustibili liquidi				
88	Combustibili liquidi	04.5.3.0			
	Combustibili solidi				
89	Combustibili solidi	04.5.4.0			
	Energia termica				
90	Energia termica	04.5.5.0			
	Mobili, apparecchi domestici e manutenzione ordinaria della casa				
	Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti				
	Mobili e arredi				
91	Mobili per la casa	05.1.1.1			
92	Mobili da giardino	05.1.1.2			
93	Articoli per l'illuminazione	05.1.1.3			
94	Altri mobili e arredi	05.1.1.9			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti				
95	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	05.1.2.0			
	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti				
96	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	05.1.3.0			
	Articoli tessili per la casa				
	Articoli tessili per la casa				
97	Tessuti per arredamento e tendaggi	05.2.0.1			
98	Biancheria da letto	05.2.0.2			
99	Biancheria da tavola e da bagno	05.2.0.3			
100	Riparazione di articoli tessili per la casa	05.2.0.4			
101	Altri articoli tessili per la casa	05.2.0.9			
	Apparecchi domestici				
	Grandi apparecchi domestici elettrici e non elettrici				
102	Frigoriferi, congelatori e frigocongelatori	05.3.1.1			
103	Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie	05.3.1.2			
104	Apparecchi per la cottura dei cibi	05.3.1.3			
105	Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria	05.3.1.4			
106	Apparecchi per la pulizia della casa	05.3.1.5			
107	Altri grandi apparecchi domestici	05.3.1.9			
	Piccoli elettrodomestici				
108	Piccoli elettrodomestici	05.3.2.0			
	Riparazione di apparecchi per la casa				
109	Riparazione di apparecchi per la casa	05.3.3.0			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Cristalleria, vasellame e utensili per la casa				
	Cristalleria, vasellame e utensili per la casa				
110	Oggetti di vetro, di cristallo, di ceramica e di porcellana	05.4.0.1			
111	Coltelleria, posateria e argenteria	05.4.0.2			
112	Utensili e articoli da cucina non elettrici	05.4.0.3			
113	Riparazione di cristalleria, vasellame e utensili per la casa	05.4.0.4			
	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino				
	Grandi utensili e attrezzature				
114	Grandi utensili e attrezzature	05.5.1.0			
	Piccoli utensili e accessori vari				
115	Piccoli utensili e accessori vari	05.5.2.0			
	Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa				
	Beni non durevoli per la casa				
116	Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa	05.6.1.1			
117	Altri articoli non durevoli, di piccole dimensioni, per la casa	05.6.1.2			
	Servizi domestici e per la casa				
118	Servizi domestici di personale retribuito	05.6.2.1			
119	Servizi di lavanderia	05.6.2.2			
120	Noleggio di mobili e arredi	05.6.2.3			
121	Altri servizi domestici e per la casa	05.6.2.9			

▼M1

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Sanità (famiglie)				
	Medicinali, attrezzature ed apparecchiature medicali				
	Prodotti farmaceutici				
122	Prodotti farmaceutici	06.1.1.0			
	Altri prodotti medicali				
123	Altri prodotti medicali	06.1.2.0			
	Attrezzature e apparecchi terapeutici				
124	Attrezzature e apparecchi terapeutici	06.1.3.0			
	Servizi ambulatoriali				
	Servizi medici				
125	Servizi medici	06.2.1.0			
	Servizi dentistici				
126	Servizi dentistici	06.2.2.0			
	Servizi paramedici				
127	Servizi paramedici	06.2.3.0			
	Servizi ospedalieri				
	Servizi ospedalieri				
128	Ospedali generali	06.3.0.1			
129	Ospedali per disturbi psichici e abuso di sostanze stupefacenti	06.3.0.2			
130	Ospedali specializzati	06.3.0.3			
131	Strutture di cura e di assistenza residenziale	06.3.0.4			
	Trasporti				
	Acquisto di veicoli				
	Automobili				
132	Automobili nuove	07.1.1.1			
133	Automobili usate	07.1.1.2			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Motocicli				
134	Motocicli	07.1.2.0			
	Biciclette				
135	Biciclette	07.1.3.0			
	Veicoli a trazione animale				
136	Veicoli a trazione animale	07.1.4.0			
	Esercizio di mezzi di trasporto privati				
	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati				
137	Pneumatici	07.2.1.1			
138	Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati	07.2.1.2			
139	Accessori per mezzi di trasporto privati	07.2.1.3			
	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati				
140	Carburante diesel	07.2.2.1			
141	Benzina	07.2.2.2			
142	Altri carburanti per mezzi di trasporto privati	07.2.2.3			
143	Lubrificanti	07.2.2.4			
	Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati				
144	Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati	07.2.3.0			
	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati				
145	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati	07.2.4.0			
	Servizi di trasporto				
	Trasporto di passeggeri su rotaia				
146	Trasporto ferroviario di passeggeri	07.3.1.1			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
147	Trasporto di passeggeri in metropolitana e su tram	07.3.1.2			
	Trasporto di passeggeri su strada				
148	Trasporto di passeggeri su autobus e pullman	07.3.2.1			
149	Trasporto di passeggeri su taxi e autovetture noleggiate con autista	07.3.2.2			
	Trasporto aereo di passeggeri				
150	Trasporto aereo di passeggeri	07.3.3.0			
	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri				
151	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri	07.3.4.0			
	Trasporto multimodale di passeggeri				
152	Trasporto multimodale di passeggeri	07.3.5.0			
	Acquisto di altri servizi di trasporto				
153	Acquisto di altri servizi di trasporto	07.3.6.0			
	Comunicazioni				
	Servizi postali				
	Servizi postali				
154	Servizi postali	08.1.0.0			
	Apparecchi telefonici e di telefax				
	Apparecchi telefonici e di telefax				
155	Apparecchi telefonici e di telefax	08.2.0.0			
	Servizi di telefonia e di telefax				
	Servizi di telefonia e di telefax				
156	Servizi di telefonia fissa	08.3.0.1			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
157	Servizi di telefonia mobile	08.3.0.2			
158	Servizi di connessione a Internet	08.3.0.3			
159	Pacchetti di servizi di telecomunicazione	08.3.0.4			
160	Altri servizi di trasmissione delle informazioni	08.3.0.5			
	Ricreazione e cultura (famiglie)				
	Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici				
	Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini				
161	Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni	09.1.1.1			
162	Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini	09.1.1.2			
163	Apparecchi portatili per suoni e immagini	09.1.1.3			
164	Altri apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini	09.1.1.9			
	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici				
165	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici	09.1.2.0			
	Apparecchi per il trattamento dell'informazione				
166	Personal computer	09.1.3.1			
167	Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione	09.1.3.2			
168	Software	09.1.3.3			
169	Calcolatori e altri apparecchi per il trattamento dell'informazione	09.1.3.4			
	Supporti di registrazione				
170	Supporti di registrazione preregistrati	09.1.4.1			
171	Supporti di registrazione non registrati	09.1.4.2			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
172	Altri supporti di registrazione	09.1.4.9			
	Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici				
173	Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici	09.1.5.0			
	Altri beni durevoli per ricreazione e cultura				
	Beni durevoli per attività ricreative all'aperto				
174	Beni durevoli per attività ricreative all'aperto	09.2.1.0			
	Strumenti musicali e beni durevoli per attività ricreative al coperto				
175	Strumenti musicali e beni durevoli per attività ricreative al coperto	09.2.2.0			
	Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura				
176	Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura	09.2.3.0			
	Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e animali da compagnia				
	Giochi, giocattoli e hobby				
177	Giochi e hobby	09.3.1.1			
178	Giocattoli e articoli per feste	09.3.1.2			
	Articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto				
179	Articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto	09.3.2.0			
	Giardini, fiori e piante				
180	Articoli per giardinaggio	09.3.3.1			
181	Piante e fiori	09.3.3.2			

▼M1

Posizione	Descrizione	COICOP (1)	COPNI (2)	COFOG (2)	CPA 2008 (3)
	Animali da compagnia e relativi prodotti				
182	Animali da compagnia e relativi prodotti	09.3.4.0			
	Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia				
183	Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia	09.3.5.0			
	Servizi ricreativi e culturali				
	Servizi ricreativi e sportivi				
184	Servizi ricreativi e sportivi	09.4.1.0			
	Servizi culturali				
185	Cinema, teatri e concerti	09.4.2.1			
186	Musei, biblioteche, giardini zoologici	09.4.2.2			
187	Canone radio e tv, abbonamenti	09.4.2.3			
188	Noleggio di attrezzature e accessori per attività culturali	09.4.2.4			
189	Servizi fotografici	09.4.2.5			
190	Altri servizi culturali	09.4.2.9			
	Giochi, lotterie e scommesse				
191	Giochi, lotterie e scommesse	09.4.3.0			
	Giornali, libri e articoli di cancelleria				
	Libri				
192	Libri	09.5.1.0			
	Giornali e periodici				
193	Giornali	09.5.2.1			
194	Riviste e periodici	09.5.2.2			
	Stampati vari				
195	Stampati vari	09.5.3.0			

▼M1

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Articoli di cancelleria e materiale da disegno				
196	Articoli di cancelleria e materiale da disegno	09.5.4.0			
	Pacchetti vacanza				
	Pacchetti vacanza				
197	Pacchetti vacanza	09.6.0.0			
	Istruzione (famiglie)				
	Istruzione (famiglie)				
	Istruzione (famiglie)				
198	Istruzione (famiglie)	10.0.0.0			
	Ristoranti e alberghi				
	Servizi di ristorazione				
	Ristoranti, bar e simili				
199	Ristoranti, bar e sale da ballo	11.1.1.1			
200	Fast food e servizi da asporto	11.1.1.2			
	Mense				
201	Mense	11.1.2.0			
	Servizi di alloggio				
	Servizi di alloggio				
202	Alberghi, motel, pensioni e simili	11.2.0.1			
203	Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili	11.2.0.2			
204	Servizi di alloggio in altre strutture	11.2.0.3			

▼M1

Posizione	Descrizione	COICOP (1)	COPNI (2)	COFOG (2)	CPA 2008 (3)
	Beni e servizi vari				
	Cura della persona				
	Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza				
205	Servizi di parrucchiere per uomo e bambino	12.1.1.1			
206	Servizi di parrucchiere per donna	12.1.1.2			
207	Trattamenti di bellezza	12.1.1.3			
	Apparecchi elettrici per la cura della persona				
208	Apparecchi elettrici per la cura della persona	12.1.2.0			
	Altri apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona				
209	Apparecchi non elettrici	12.1.3.1			
210	Articoli per l'igiene e il benessere personale, articoli esoterici e prodotti di bellezza	12.1.3.2			
	Prostituzione				
	Prostituzione				
211	Prostituzione	12.2.0.0			
	Effetti personali n.c.a.				
	Gioielli e orologi				
212	Gioielli	12.3.1.1			
213	Orologi	12.3.1.2			
214	Riparazione di gioielli e orologi	12.3.1.3			
	Altri effetti personali				
215	Altri effetti personali	12.3.2.0			
	Assistenza sociale				
	Assistenza sociale				
216	Assistenza sociale	12.4.0.0			

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Assicurazioni				
	Assicurazioni sulla vita				
217	Assicurazioni sulla vita	12.5.1.0			
	Assicurazioni sull'abitazione				
218	Assicurazioni sull'abitazione	12.5.2.0			
	Servizi assicurativi connessi alla salute				
219	Servizi assicurativi connessi alla salute	12.5.3.0			
	Assicurazioni sui mezzi di trasporto				
220	Assicurazioni sui mezzi di trasporto	12.5.4.0			
	Altre assicurazioni				
221	Altre assicurazioni	12.5.5.0			
	Servizi finanziari n.c.a.				
	SIFIM				
222	SIFIM	12.6.1.0			
	Altri servizi finanziari n.c.a.				
223	Altri servizi finanziari n.c.a.	12.6.2.0			
	Altri servizi n.c.a.				
	Altri servizi n.c.a.				
224	Altri servizi n.c.a.	12.7.0.0			
	Acquisti all'estero netti				
	Acquisti all'estero netti				
	Acquisti all'estero netti				
225	Acquisti all'estero netti				
	SPESA PER CONSUMI INDIVIDUALI DELLE ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE				
	Abitazione (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Abitazione (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Abitazione (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
226	Abitazione (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)		01		

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP (1)	COPNI (2)	COFOG (2)	CPA 2008 (3)
	Sanità (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Sanità (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Sanità (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
227	Sanità (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)		02		
	Ricreazione e cultura (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Ricreazione e cultura (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Ricreazione e cultura (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
228	Ricreazione e cultura (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)		03		
	Istruzione (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Istruzione (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Istruzione (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
229	Istruzione (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)		04		
	Assistenza sociale (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Assistenza sociale (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Assistenza sociale (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
230	Assistenza sociale (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)		05		
	Altri servizi (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Altri servizi (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
	Altri servizi (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)				
231	Altri servizi (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie)		Da 06 a 09		
	SPESA PER CONSUMI INDIVIDUALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
	Abitazione (amministrazioni pubbliche)				
	Abitazione (amministrazioni pubbliche)				
	Abitazione (amministrazioni pubbliche)				
232	Abitazione (amministrazioni pubbliche)			10.6.0	

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Sanità (amministrazioni pubbliche)				
	Sanità (amministrazioni pubbliche)				
	Sanità (amministrazioni pubbliche)				
233	Sanità (amministrazioni pubbliche)			07	
	Ricreazione e cultura (amministrazioni pubbliche)				
	Ricreazione e cultura (amministrazioni pubbliche)				
	Ricreazione e cultura (amministrazioni pubbliche)				
234	Ricreazione e cultura (amministrazioni pubbliche)			08	
	Istruzione (amministrazioni pubbliche)				
	Istruzione (amministrazioni pubbliche)				
	Istruzione (amministrazioni pubbliche)				
235	Istruzione (amministrazioni pubbliche)			09	
	Assistenza sociale (amministrazioni pubbliche)				
	Assistenza sociale (amministrazioni pubbliche)				
	Assistenza sociale (amministrazioni pubbliche)				
236	Assistenza sociale (amministrazioni pubbliche)			10, a eccezione di 10.6	
	SPESA PER CONSUMI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
	Spesa per consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche				
	Spesa per consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche				
	Spesa per consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche				
237	Redditi da lavoro dipendente (servizi collettivi)				

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
238	Consumi intermedi				
239	Risultato lordo di gestione				
240	Imposte nette sulla produzione				
241	Entrate derivanti dalle vendite				
	INVESTIMENTI LORDI				
	Investimenti fissi lordi				
	Macchine e impianti				
	Prodotti e impianti in metallo				
242	Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (CPA 25, a eccezione di 25.4)				25, a eccezione di 25.4
243	Apparecchiature per l'informazione e le comunicazioni (CPA 26.1, 26.2 e 26.3)				Da 26.1 a 26.3
244	Altri prodotti elettronici ed ottici (CPA da 26.4 a 26.8)				Da 26.4 a 26.8
245	Apparecchiature elettriche (CPA 27)				27
246	Macchine di impiego generale (CPA 28.1 e 28.2)				28.1 e 28.2
247	Macchine per impieghi speciali (CPA da 28.3 a 28.9)				Da 28.3 a 28.9
	Mezzi di trasporto				
248	Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (CPA 29)				29
249	Altri mezzi di trasporto (CPA 30)				30
	Costruzioni				
	Edilizia abitativa				
250	Edilizia abitativa (CPA 41)				41
	Fabbricati non residenziali				
251	Fabbricati non residenziali (CPA 41)				41

▼**M1**

Posizione	Descrizione	COICOP [1]	COPNI [2]	COFOG [2]	CPA 2008 [3]
	Opere di genio civile				
252	Opere di genio civile (CPA 42)				42
	Altri prodotti				
	Altri prodotti				
253	Mobili e altri manufatti (CPA 31 e 32)				31 e 32
254	Software informatico (CPA 58.2 e 62.01)				58.2 e 62.01
255	Altri prodotti n.c.a.				tutto il resto
	Variazione delle scorte				
	Variazione delle scorte				
	Variazione delle scorte				
256	Variazione delle scorte				
	Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore				
	Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore				
	Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore				
257	Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore				
	SALDO DELLE ESPORTAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI				
	Saldo delle esportazioni e delle importazioni				
	Saldo delle esportazioni e delle importazioni				
	Saldo delle esportazioni e delle importazioni				
258	Saldo delle esportazioni e delle importazioni				

[1] Ulteriore ripartizione della COICOP quale definita nel capitolo 23 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
[2] Quale definita nel capitolo 23 dell'allegato A del regolamento (CE) n. 549/2013.
[3] Quale definita nel regolamento (UE) n. 1209/2014.